# SENATO DELLA REPUBBLICA

### III LEGISLATURA

(N. 1990)

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 aprile 1962 (V. Stampato n. **3422**)

#### d'iniziativa del deputato BUFFONE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 aprile 1962

Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, è sostituito dal seguente:

« In deroga al comma precedente, nei primi 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario, oppure al compimento di almeno 21 anni di servizio ».

#### Art. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 14 ottobre 1960, n. 1191.